



**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO VIABILITA' 2**

**N. 273-23210/2018**

**S.P. n. 254 del Pian del Fraiss  
da prog. km. 8+000 a prog. km. 10+000.  
Modifica della viabilità esistente con istituzione di cantiere.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- Il Servizio Viabilità ha in corso di realizzazione l'intervento di adeguamento funzionale con manutenzione straordinaria della sede viaria lungo la SP 254 del Pian del Fraiss nel tratto compreso tra la km. 8+000 e la prog. km. 10+000;
- Con nota del 11.09.2018 il Direttore dei Lavori Ing. Luigi FORMENTO dell'Area LL.PP. Servizio Viabilità 2 ha richiesto la modifica della circolazione stradale lungo la SP n. 254 del Pian del Fraiss nel tratto compreso tra la km. 8+000 e la prog. km. 10+000 nei comuni di Chiomonte e Gravere per la cantierizzazione del tratto stradale interessato dai lavori con riduzione della sezione stradale con istituzione di senso unico alternato, divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 km/h a far data dal 12.09.2018 a fine dei lavori previsti per il 30.11.2018, con eventuali anche sospensioni della viabilità con divieto di transito da segnalarsi entro 24 ore prima tramite apposizione della prescritta segnaletica stradale;
- il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è l'Ing. Luigi FORMENTO dell'Area LL.PP. Servizio Viabilità 2 ( cell. n. 349.4163546);
- la Ditta esecutrice i lavori è la NEW GROUP INFRASTRUTTURE Srl con sede in Viale Torino, 9 - NICHELINO (TO) con responsabile di cantiere il sig. Giuseppe SODANO ( cell. n. 347-6016450)
- il preposto per la sicurezza in cantiere per la ditta esecutrice è il sig. Ciro PUGLIESE ( cell. n. 392.9055757);

Ciò premesso e considerato, rilevata l'effettiva necessità, al fine di tutelare la sicurezza del pubblico transito e per consentire l'esecuzione dei lavori richiesti in considerazione anche della urgenza ed indifferibilità degli stessi, di autorizzare la modifica della circolazione lungo la SP n. 254 del Pian del Fraiss nel tratto compreso tra la km. 8+000 e la prog. km. 10+000 nei comuni di Chiomonte e Gravere per la cantierizzazione del tratto stradale interessato dai lavori con riduzione della sezione stradale con istituzione di senso unico alternato, divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 km/h a far data dal 12.09.2018 a fine dei lavori previsti per il 30.11.2018, con eventuali anche sospensioni della viabilità con divieto di transito da segnalarsi entro 24 ore prima tramite apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune



categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico.

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile di Zona Geom. Umberto GRIFFA;

Visto l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

## ORDINA

la modifica della circolazione lungo la SP n. 254 del Pian del Frais nel tratto compreso tra la km. 8+000 e la prog. km. 10+000 nei comuni di Chiomonte e Gravere per la cantierizzazione del tratto stradale interessato dai lavori con riduzione della sezione stradale con istituzione di senso unico alternato, divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 km/h a far data dal 12.09.2018 a fine dei lavori previsti per il 30.11.2018, con eventuali anche sospensioni della viabilità con divieto di transito da segnalarsi entro 24 ore prima tramite apposizione della prescritta segnaletica stradale.

- il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è l’Ing. Luigi FORMENTO dell’Area LL.PP. Servizio Viabilità 2 ( cell. n. 349.4163546);
- la Ditta esecutrice i lavori è la NEW GROUP INFRASTRUTTURE Srl con sede in Viale Torino, 9 - NICHELINO (TO) con responsabile di cantiere il sig. Giuseppe SODANO ( cell. n. 347-6016450)
- il preposto per la sicurezza in cantiere per la ditta esecutrice è il sig. Ciro PUGLIESE ( cell. n. 392.9055757);

Nell’ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi



segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.

La fornitura, posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica diurna e notturna indicante la modifica della viabilità in loco prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i. e posizionata conformemente al piano di segnalamento di cantiere resta a carico della Ditta NEW GROUP INFRASTRUTTURE Srl con sede in Viale Torino, 9 - NICHELINO (TO) in qualità di appaltatrice ed esecutrice delle opere mantenendo sollevato ed indenne il Servizio Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 12/09/2018

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2**

*Ing. Matteo TIZZANI*